

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 31 marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. TOMMASI DANIELE (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA USD CARIANESE CALCIO FEMMINILE ORA A.S.D. VALPO PEDEMONTE C.F.) E DELLA A.S.D. VALPO PEDEMONTE C.F. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 4165/076PF/09-10/AM/MA DEL 21.1.2010 - ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 4.3. 2010)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale, annulla la delibera impugnata e, per l'effetto, infligge a Daniele Tommasi la sanzione dell'inibizione per 1 mese ed alla società A.S.D. Valpo Pedemonte C.F. l'ammenda di €3.615,00.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Publicato in Roma il 31 Marzo 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete